

# **Regolamento Comitato Scientifico SIDELS**

## **Articolo 1**

### **(Definizione)**

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Esecutivo in tema di informazione e divulgazione scientifica; rappresenta l'interfaccia dell'Associazione nei confronti del mondo scientifico ed accademico.

## **Articolo 2**

### **(Composizione del Comitato Scientifico)**

Il Comitato Scientifico è costituito fino ad massimo di 9 membri effettivi ai sensi dell'art.9.1 dello Statuto; possono fare parte del Comitato Scientifico anche dei membri aggregati senza diritto di voto.

Ne fanno parte di diritto il Presidente del Consiglio Esecutivo ed il Presidente del Collegio dei Probiviri. È composto da soci che si sono distinti nel mondo accademico e dell'Avvocatura nel settore del Diritto Scolastico in modo da garantire elevati standard qualitativi sia nella definizione delle attività di promozione sia in quelle di aggiornamento.

## **Articolo 3**

### **(Funzioni del Presidente)**

Il Comitato Scientifico nomina al proprio interno, tra i membri non di diritto, il Presidente che ne promuove e coordina l'attività e mantiene costanti contatti tra il Comitato stesso e il Consiglio Esecutivo. Il Presidente, individua eventuali Vice Presidenti oltre che il Segretario; egli stesso, sentiti i Vice-Presidenti, convoca le riunioni del Comitato Scientifico.

## **Articolo 4**

### **(Funzioni del Comitato Scientifico)**

Il Comitato Scientifico in qualità di Organo d'indirizzo propositivo, consultivo e di valutazione, assiste l'Associazione nel tradurre le novità giurisprudenziali in risvolti

pratici per lo sviluppo dei servizi offerti ai propri associati sul territorio inoltre ai sensi dell'art.9.3 dello Statuto ha il compito istituzionale

- di suggerire le iniziative formative e convegnistiche, indicando ogni opportuna misura, sia in ordine al "format" che in ordine a sistemi, anche tecnologici, di registrazione e trasmissione dei contenuti, tali da far circolare, diffondere e rendere condivise tra gli Associati, anche attraverso il sito istituzionale, le iniziative stesse e i relativi contenuti, documentali e digitali;
- di rendere pareri e assistenza al Consiglio Esecutivo, su richiesta di quest'Organo, su ogni questione in cui l'Associazione intenda assumere posizione pubblica o interlocuzione istituzionale che involga problematiche scientifiche;
- di proporre al Consiglio Esecutivo le iniziative editoriali di carattere scientifico o formativo che ritiene utili per l'Associazione e ne cura la realizzazione;
- di collaborare alla gestione delle informazioni di carattere formativo o scientifico del sito.

È tenuto a proporre al Comitato Esecutivo almeno 2 eventi formativi (workshop, seminari, convegni, congressi) ogni anno da organizzare per l'Associazione.

È chiamato a riunirsi indicativamente una volta al mese, ed in particolare nel mese di dicembre, per definire gli aggiornamenti relativi al successivo anno solare; di quanto sopra, dovrà redigere sintetica relazione da notificare al Consiglio Esecutivo in tempo utile per organizzare e fissare le date degli eventi.

Il Comitato Scientifico ha inoltre il compito di preparare materiale divulgativo o informativo che possa essere utile per le varie attività sociali.

L'Assemblea ed il Consiglio Esecutivo possono sottoporre alla valutazione del Comitato Scientifico le richieste di patrocinio pervenute all'associazione, le iniziative e i programmi di sviluppo che l'associazione intende porre in essere.

## **Articolo 5**

### **(Durata)**

Il Comitato Scientifico non può essere composto, quali membri effettivi, da più di 3 membri del Consiglio Esecutivo escluso il Presidente, dura in carica tre anni, i suoi membri possono essere riconfermati. I membri decaduti o dimissionari vengono sostituiti dal Consiglio Esecutivo a maggioranza semplice.

## **Articolo 6**

### **(Convocazione)**

Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente o, in alternativa, dal Vice Presidente ed in casi eccezionali dal Presidente del Comitato Esecutivo ove ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti del Comitato. La convocazione avviene mediante e-mail contenente l'ordine del giorno. Nel caso in cui siano preannunciate numerose assenze, o assenze di particolare rilevanza in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, o comunque per motivate ragioni, la riunione potrà, a discrezione del Presidente, essere aggiornata a una data successiva.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei membri effettivi presenti.

I membri aggregati non hanno diritto di voto.

Al termine dell'incontro viene redatto un verbale a sintesi del dibattito, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Articolo 7**

### **(Rimborsi spese)**

Per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, al componente del Comitato Scientifico non verrà corrisposto alcun compenso; potrà essere corrisposto un rimborso relativo alle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, previa autorizzazione preventiva del Consiglio Esecutivo.

## **Articolo 8**

### **(Esperti esterni)**

Il Comitato Scientifico si può avvalere della presenza di esperti e rappresentanti di Enti e Istituzioni, al fine di acquisire dati e informazioni ritenute utili al dibattito e alle decisioni da assumere. La convocazione di eventuali esperti o rappresentanti deve essere indicata nell'Ordine del Giorno.

## **Articolo 9**

### **(Conflitto di interessi)**

Nell'ipotesi di conflitto di interessi ciascun membro del Comitato Scientifico si impegna ad astenersi, dopo avere dichiarato caso per caso esplicitamente la sussistenza del conflitto di interessi, a non partecipare alla discussione e alla eventuale votazione.

approvato dal Consiglio esecutivo nella seduta del 7.03.2024